

Pubblicato il 19/05/2020

Sent. n. 890/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2020, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Arieta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Orsomarso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Costantino Mortati n. 23;

per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione di demolizione prot. [omissis] emessa dal Comune di Orsomarso (CS);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orsomarso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 la dott.ssa Martina Arrivi;

1. Premesso che:

- i ricorrenti impugnano l'ordinanza prot. n. [omissis] con cui il Comune di Orsomarso ha rinnovato l'ordine di demolizione di alcuni impianti eolici siti in tale Comune, in località [omissis];

- il provvedimento ha fatto seguito a tre ordinanze cautelari con cui questo T.A.R., nell'ambito dell'impugnazione dei precedenti ordini di demolizione basati sull'assenza di una convenzione disciplinante i diritti di compensazione ambientale e di attraversamento delle strade comunali, aveva imposto all'amministrazione di rivalutare l'intera vicenda eventualmente invitando i ricorrenti a sottoscrivere dette convenzioni;

- il Comune di Orsomarso, dopo aver assegnato un termine per la stipula delle convenzioni – rimasto invero senza riscontro – ha emesso la nuova ordinanza demolitoria, quivi impugnata, fondata sulle seguenti motivazioni:

(i) mancata comunicazione di inizio e fine dei lavori, con conseguente decadenza del permesso di costruire *ex art. 15 d.p.r. 380/2001*;

(ii) mancata sottoscrizione di una convenzione che disciplini i diritti di compensazione ambientale e la quantificazione dei diritti di attraversamento delle strade comunali;

(iii) mancato versamento dei diritti di istruttoria previsti dalla delibera di giunta regionale n. 81/2012;

(iv) mancata stipula e trasmissione della polizza assicurativa richiesta nell'autorizzazione n. [omissis];

- i ricorrenti impugnano la nuova ordinanza per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 31 d.p.r. 380/2001, oltre che per violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e per irragionevolezza e slealtà dell'agire amministrativo;

- resiste il Comune di Orsomarso;

2. Considerato che ricorrono i presupposti per definire nel merito la vertenza, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

3. Ritenuto il ricorso fondato, giacché:

- è illegittima l'ordinanza demolitoria che pone a suo fondamento l'intervenuta - ma non dichiarata - decadenza del titolo abilitativo edilizio (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 8.5.2018, n. 3065; T.A.R. Pescara, Sez. I, 14.11.2014, n. 449), tenuto conto che la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 12.5.2011, n. 2821);

- le motivazioni indicate ai punti (ii), (iii) e (iv) sono inconferenti con il provvedimento adottato e non rientrano fra i presupposti di cui all'art. 31 d.p.r. 380/2001, che subordina l'ingiunzione di demolizione alla realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire (o di titolo equiparato) oppure in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad esso;

4. Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifichi la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza prot. n. [omissis].

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 25/2020, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Martina Arrivi

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO